



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01

06 - 02
 A.G.C. RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA
 SETT. ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0504178 11/07/2013 10,28
 Mittente : Contenzioso Civile e Penale

VIA DON BOSCO N.9/E - 80141 NAPOLI

Assegnatorio : Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi
 Classifica : 4.1.1.

RACCOMANDATA A MANO



CC 6394/08

Sett. Alvaro
Jug. Pelosi
24-07-2013

N. Pratica: _____
 Oggetto: Trasmissione ordinanza ex art.186 quater cpc
n.cronol.3441/2013 ad istanza di Racca Domenico c/Re-
gione Campania

Si trasmette copia dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. di cui all'oggetto, per le valutazioni e determinazioni di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elena Lauritano 081/7963665

Mrn

CC 6394/08
Au. 10/20

→ Sp. Nigrelli
→ Ferrarini anche
→ Ingegneri ecc. Costa



RG n. 43451/2008 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
24 GIU 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione

II GIUDICE ISTRUTTORE

sciogliendo la riserva formulata in ordine all'istanza ex art. 186 quater c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2013, letti gli atti introduttivi, i verbali di causa, le memorie ex art. 183 6°c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio, nel procedimento iscritto nel R.G.A.C. 43451/08, avente ad oggetto azione di adempimento contrattuale e pendente

TRA

DOMENICO RACCA, nato a Fossano (CN) il 17.5.1960, residente in Marene (CN), alla via San Vincente n. 53, in proprio e quale mandatario speciale - **CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E PROFESSIONISTI** - costituita con scrittura privata autenticata in data 10/12/2002 dal dott. Michele Testa, notaio in Busca (CN), e composta dalle seguenti imprese e professionisti: **AREA PROGETTI, SOCIETÀ SEMPLICE DI GAZZERA ARCH. GIORGIO E RACCA ARCH. DOMENICO**, con sede in Saluzzo (CN), al C.so Italia, n. 56, C.F. e P.I. 02467140048; **COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - URBANISTICA S.C.R.L.**, con sede in Reggio Emilia, alla via Reverberi n. 2, C.F. e P.I. 01704970357; **STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGEGNERI FERRO E CERIONI**, con

28 MAG 2013

Firmato Da: PANTANO SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ea297

sede in Torino, alla via Saluzzo n. 54, C.F. e P.I. 06154490012; **ING. GIUSEPPE RUSCICA**, nato a Treviso il 21/6/1959, residente in Zero Branco (TV) alla via G. Verga n. 4; **ARCH. DANIELA SOAVE**, nata a Torino il 23/2/1973 ed ivi residente al Lungo Dora Firenze n. 151/A, - rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Sanguigno e Luca Tozzi (TZZLCU73A25F839A) ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo n. 323, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante

CONVENUTO

OSSERVA

Con atto di citazione notificato il 21/11/2008, l'Associazione temporanea di Imprese e Professionisti, costituita con scrittura privata autenticata in data 10.12.2002 dal dott. Michele Testa, notaio in Busca (Cuneo) conveniva in giudizio la Regione Campania esponendo che in data 7.10.2002 era risultata aggiudicataria del progetto per la realizzazione del Sistema Organizzativo e Tecnologico denominato "Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania" indetto dalla stessa Regione Campania con Bando di concorso di progettazione di cui alla Delibera G.R. n° 3794 del 22.07.2001, così come riportato dal provvedimento di aggiudicazione definitiva n° 10 del 7.10.2002.

L'attrice precisava, altresì, che il bando aveva previsto la corresponsione di un premio per il primo classificato pari al 50% del compenso relativo alla richiesta redazione della progettazione preliminare e definitiva; per i classificati dal 2° al 6° posto, invece, pari al 10% del medesimo compenso e che l'aggiudicazione aveva comportato, inoltre, l'assegnazione dell'incarico di progettazione esecutiva di quanto messo a concorso.

Quale prima classificata, inoltre, l'Associazione si aggiudicava l'incarico di progettazione esecutiva dell'opera messa a concorso, la Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania.

In data 11.12.2002, l'Associazione e la Regione sottoscrivevano, pertanto, il contratto con il quale, da un lato, l'Associazione era stata incaricata di redigere il progetto esecutivo della detta opera entro 90 giorni a far data dal 2/1/2003; dall'altro, la Regione si obbligava a pagare il corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione del progetto medesimo.

Con sentenza n. 3107/2003, il Tribunale Amministrativo della Campania, adito da altro sodalizio professionale, classificatosi secondo, ha annullato l'aggiudicazione in favore dell'Associazione; tale pronuncia era confermata anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6215/2004.

Con comunicazione in data 29.1.2003, la Regione aveva intanto ordinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.



Con nota del 3.6.2003, a fronte della ordinanza con la quale il TAR della Campania aveva accolto l'istanza di sospensione cautelare della aggiudicazione impugnata, la Regione comunicava al Raggruppamento "la volontà di avvalersi, e per l'effetto di esercitare, il diritto di recesso previsto ope legis dall'art. 122 del DPR 554/1999 quale regolamento attuativo della legge 109/94. A tal fine si precisa che a decorrere dal ventesimo giorno dal ricevimento del presente preavviso la Regione Campania prenderà in consegna gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva eventualmente realizzati dal Raggruppamento Area Progetti prima della comunicazione del R.U.P., ing. P. Iannucci, prot. n. 282/A.G.C. del 29/1/2003 e si considererà libera da ogni vincolo contrattuale".

Preso atto della volontà promanante dall'ente territoriale, il Raggruppamento, con nota della medesima data del 23.6.2003, metteva a disposizione gli elaborati del progetto esecutivo redatti sino alla sospensione ordinata dalla Regione, al contempo rivendicando il diritto al pagamento del relativo corrispettivo e di tutto quanto ulteriormente dovuto ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 554/99.

A mente di tale disposizione (invocata dalla Regione Campania nella sua stessa nota), a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante, era previsto il pagamento, in favore del contraente receduto, del valore delle prestazioni già eseguite al momento del recesso oltre ad un decimo del valore di quelle non (più) eseguibili per effetto dell'unilaterale scioglimento del vincolo contrattuale.



Dopo gli accordi pratici al riguardo raggiunti per effetto della successiva nota della Regione Campania del 16/7/2003, il cd rom contenente gli elaborati della progettazione esecutiva, redatti sino alla data della sospensione dell'esecuzione del contratto ad opera del Responsabile del procedimento in data 29.2.2003, veniva inviato, in pari data, con plico raccomandato alla Regione.

In seguito alla consegna di detti elaborati di progettazione esecutiva, il Raggruppamento, a mezzo del proprio legale rappresentante, formalizzava la richiesta di pagamento del corrispettivo per essi dovuto, determinato in € 337.783,00 al netto di IVA, calcolato sulla base delle tariffe professionali in allora vigenti.

La Regione, dapprima, comunicava di aver deferito ad una apposita commissione interna la valutazione delle prestazioni e la relativa quantificazione degli importi da riconoscere; in seguito, benché sollecitata, non solo non provvedeva al pagamento di quanto dovuto ma non forniva alcuna risposta formale per chiarire le proprie intenzioni, restando totalmente inadempiente.

Il dedotto inadempimento della Regione si estendeva, inoltre, all'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'unilaterale scioglimento del rapporto contrattuale, importo corrispondente al dieci per cento del valore delle prestazioni che non sono state eseguite per effetto del recesso.

Tale importo veniva stimato in € 121.158,80 (derivanti dalla differenza fra l'importo complessivo della progettazione esecutiva, indicato nel quadro economico del progetto



definitivo, in € 1.549.371,00, e l'importo della progettazione effettivamente eseguita dal Raggruppamento, che ammonta, come esposto, a € 337.783,00; per differenza tra i due importi si ricava un valore residuo pari a € 1.211.588,00, il cui 10% ammonta appunto a € 121.158,80).

L'attrice, precisava, altresì, che a quanto sin qui quantificato andava aggiunto l'importo dovuto in favore del raggruppamento a titolo di premio per aver classificato il proprio progetto al primo posto della graduatoria di gara e che tale importo era determinato secondo parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo in € 483.991,19 (all.11), il cui 50%, dunque, equivarrebbe a € 241.995,59, spettanti in favore del Raggruppamento a titolo di premio.

A tal proposito, l'attrice rappresentava che la Regione, in seguito al recesso, riteneva, altresì, di riformulare al ribasso la detta quantificazione dei compensi dovuti per le fasi progettuali, sulla cui base calcolare il premio di classificazione, determinando il valore degli stessi compensi in € 303.342,12.

Lo stesso Ente territoriale, inoltre, in base ad una propria opinabile interpretazione della portata della sentenza di annullamento della aggiudicazione, riteneva di retrocedere il Raggruppamento al secondo posto ex aequo della graduatoria, in tal modo riducendo il premio dovuto in favore dello stesso sodalizio, in misura del 10% dell'importo riformulato nei termini anzidetti.



Pertanto, all'attrice erano pagati unicamente € 30.334,12, quale premio riconosciuto in favore del titolare del progetto risultato secondo classificato nella graduatoria del detto concorso di progettazione.

In data 29.12.2005, il Raggruppamento, sollecitava nuovamente il pagamento dei compensi dovuti per tutto quanto sin qui dedotto, oltre che la integrazione del premio di progettazione in misura del 50%, come previsto nel bando di concorso, a mezzo di un atto stragiudiziale di invito e diffida, sottoscritto dagli avvocati Claudio Vivani e Alberto Gallazzi, del foro di Torino, oltre che dall'arch. Domenico Racca, in proprio e quale mandatario dell'Associazione.

Per tutto quanto esposto con il suddetta atto di citazione parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: «1) dichiarare tenuta e condannare la Regione Campania, per le ragioni di cui in narrativa, al pagamento, in favore dell'attore in proprio e nella documentata qualità:

a) dei compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n. 1086 del 9.3.2001 della Giunta Regionale della Campania, in misura non inferiore a € 337.783,00 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.;

b) dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 122. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 55 corrispondente al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite oggetto del predetto



Bando, importo da liquidarsi in misura non inferiore a € 121.158,80 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.;

2) accertare il diritto dell'attore in proprio e nella documentata qualità, a conseguire il premio per essersi classificato al primo posto della graduatoria formata in esito al Bando del 9.3.2001 della Giunta Regionale della Campania, in misura del 50% del compenso calcolato sul valore della progettazione preliminare e definitiva, e condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 241.995,59, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.; in via subordinata rideterminare a mezzo di CTU il valore del detto compenso in ragione del quale deve essere calcolata la percentuale spettante all'attore a titolo di premio per la posizione di graduatoria;

3) in via subordinata, per il caso di non accoglimento di anche solo una delle domande che precedono, ove non dovuto a diverso titolo, riconoscere il diritto dell'attore in proprio e nella documentata qualità, a conseguire il valore dell'opera intellettuale prestata sino al momento del recesso e comunque ad essere indennizzato, per le causali di cui in narrativa, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.»
Iscritta la causa al ruolo, la Regione rimaneva contumace in tale giudizio ed il G.I. al fine di quantificare esattamente gli importi dovuti all'attrice, disponeva una consulenza

tecnica d'ufficio nominando quale proprio consulente l'ing. Raffaele Aragona, cui rivolgeva i seguenti quesiti:

- «1) quantificare i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n° 1086 del 9.03.2001 della G.R. della Campania;
- 2) quantificare l'importo dovuto ex art. 122, DPR 554/99;
- 3) accertare il diritto della parte attrice a conseguire il premio di prima classificata al concorso di progettazione;
- 4) quantificare il tutto con rivalutazione e interessi oltre al maggior danno.

Esaurita l'istruzione, l'attrice ha richiesto al G.I. di pronunciare ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e all'uopo venivano concessi 20 giorni per il deposito di una memoria conclusiva.

La controversia de qua viene sottoposta all'esame di questo Tribunale in ordine all'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata dall'attrice Ansaldo S.T.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

L'art. 186 quater, introdotto con il d.l. 21.6.95 n. 121, confermato dall'art. 6 della legge di conversione 20.12.95 n. 353, prevede una terza specie di provvedimento anticipatorio di condanna, accanto a quelli disciplinati dagli artt. 186 bis e ter.

Anche l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione si inserisce in quella linea evolutiva del sistema processuale che tende a generalizzare forme di attuazione provvisoria del diritto come risposta alle patologiche lentezze della giustizia civile.

Tuttavia, il provvedimento disegnato dall'art. 186 quater si distingue nettamente dai due precedenti, in quanto si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena e non già sommaria, nel quale l'anticipazione si ha solamente rispetto allo svolgimento della fase decisoria. L'ordinanza esecutiva di condanna è infatti pronunciabile, su istanza di parte, dal giudice istruttore solo dopo la conclusione, nei modi ordinari, dell'istruzione: si tratta perciò di una decisione anticipata, e naturalmente esecutiva e provvisoria, resa possibile dal risultato dell'istruzione, se e nei limiti in cui questo risultato abbia determinato il convincimento del giudice istruttore, nei limiti cioè «per cui ritenga già raggiunta la prova».

Si è parlato in proposito di provvedimento anticipatorio a cognizione piena, ma a decisione semplificata, perché non necessitante dello svolgimento della fase decisoria, e bisognoso unicamente di una motivazione succinta, ai sensi dell'art. 134, e non solo concisa, come prevede l'art. 132 per i provvedimenti che abbiano forma di sentenza.

L'ordinanza di cui trattiamo viene definita «provvedimento a cognizione piena, ma a decisione sommaria», perché la decisione è presa dopo l'esaurimento di una istruzione svoltasi nei modi ordinari ma il provvedimento non esonera il giudice dall'emettere la



sentenza, non esaurendo quindi il suo potere di decisione sull'oggetto dell'ordinanza "come «condanna ante sententiam, ma post iudicium».

L'ordinanza post-istruttoria ha efficacia di titolo esecutivo [ma nel silenzio della legge non consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale; cfr. così anche C Cost. 25.7.00 n. 357 (ord.), che non ha ritenuto costituzionalmente illegittima la diversità di disciplina rispetto all'ordinanza ingiunzione dell'art. 186 ter], ed è revocabile, in caso di prosecuzione del giudizio, solo con la (eventuale) sentenza che definisce il processo.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento essenzialmente di interinale anticipazione, al momento della pronuncia non dotato ancora di alcuna efficacia di accertamento in senso proprio.

Tuttavia, l'ordinanza ex art. 186 quater è concepita dal legislatore come potenzialmente sostitutiva della sentenza definitiva, tanto che deve contenere anche la pronuncia sulle spese dell'intero giudizio.

Infatti, dopo la pronuncia del provvedimento anticipatorio, il processo prosegue verso la sentenza, che è in ogni caso sostitutiva dell'ordinanza ma la parte condannata potrà rinunciare alla sentenza [per effetto dell'art. 2, c. 1, lett. m), l. 28.12.05 n. 263, in vigore dall'1.3.06 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v. art. 2, c. 4, della suddetta legge, come modificato dall'art. 39 quater, l.23.2.06 n. 51), l'u.c. dell'art. 186 quater prevede ora la conversione automatica dell'ordinanza in sentenza impugnabile, salva contraria manifestazione di volontà della parte intimata. Nel nuovo

contesto, pertanto, il processo prosegue verso la sentenza solo se la parte intimata lo richieda espressamente con le formalità previste.

Se il processo si estingue, o se la parte «intimata» rinuncia alla pronuncia della sentenza, l'ordinanza si consolida ed acquista efficacia di sentenza impugnabile «sull'oggetto dell'istanza», chiudendo il processo e consentendo alla parte soccombente di ottenere, attraverso l'inibitoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione.

In particolare, con la rinuncia alla pronuncia della sentenza, la legge prevede una peculiare ipotesi di estinzione del processo, consentendo in sostanza una conversione dell'ordinanza, a domanda del condannato, in sentenza definitiva «provvedimento anticipatorio con funzione esecutiva, che aspira a diventare definitivo».

Il profilo funzionale dell'istituto risulta quindi essere duplice, assommando all'anticipazione della tutela esecutiva la peculiare attitudine del provvedimento a definire il grado di giudizio, tenendo luogo della sentenza impugnabile.

La funzione acceleratoria perseguita dall'art. 186 quater si realizza nella possibilità di far gravare i tempi lunghi necessari per la pronuncia della sentenza, e soprattutto per la redazione della sua motivazione, sul debitore, consentendo la tutela anticipata del credito che, al termine dell'istruttoria, risulti pienamente provato [Luiso (43), 65], in virtù di un'anticipazione prognostica dell'esito della decisione cui però non consegue in capo al g.i. alcuna incompatibilità rispetto alla (partecipazione alla) pronuncia della sentenza, né alcun obbligo di astensione ai sensi degli artt. 51 ss.



L'ordinanza di condanna consente alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata, già prima della pronuncia della sentenza, senza che il debitore possa in alcun modo contrastare l'azione esecutiva. Al debitore condannato resta la scelta tra attendere la sentenza, che potrebbe rovesciare la decisione del giudice istruttore, restando nel frattempo esposto all'azione esecutiva del creditore che ha ottenuto l'ordinanza, oppure rinunciare alla pronuncia della sentenza, e quindi anche ad una più compiuta motivazione della decisione, innescando così la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile, al fine di proporre appello e chiedere la sospensione dell'esecuzione. Si è parlato, a proposito del meccanismo predisposto dal legislatore, di «una proposta di decisione, lanciata alle parti dal giudice istruttore, dopo la chiusura dell'istruzione; se le parti l'accettano, la proposta si consolida e diventa decisione definitiva».

La norma si propone, dunque, di offrire una soluzione a quello che è stato definito il problema del «collo di bottiglia» rappresentato dalla pronuncia della sentenza, evitando le lunghe more invalse per la rimessione della causa in decisione.

Si tratta di un'esigenza particolarmente forte per i processi soggetti al «vecchio rito», i quali devono scontare la lunga attesa della udienza di discussione della causa, fissata sovente a distanza di anni dalla precisazione delle conclusioni, cioè dalla definitiva chiusura dell'istruttoria; ma anche per i processi «nuovi», ai quali è integralmente applicabile il nuovo rito disegnato dalla l. n. 353/90, si avverte l'esigenza di accelerare



l'iter, tagliando i tempi necessari per la stesura della motivazione della sentenza. L'anticipazione della tutela è resa possibile, infatti, dalla semplificazione delle forme decisorie, mediante un meccanismo potenzialmente conclusivo del primo grado di giudizio.

Oltre alla previa proposizione di una domanda di condanna, presupposti per la pronuncia dell'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater sono: che la parte che ha proposto domanda di condanna ne faccia istanza [con ciò stesso escludendo che possa essere emanata a seguito di un'iniziativa ufficiosa] e che sia stata già esaurita l'istruzione.

La domanda di condanna potrà provenire, oltre che dall'attore, dal convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale o da un terzo intervenuto.

L'istanza di parte può provenire dal procuratore, senza bisogno di procura ad hoc, la forma deve ritenersi libera ai sensi dell'art. 121, perciò l'istanza potrà essere formulata tanto fuori udienza con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alla controparte, quanto in udienza con dichiarazione resa a verbale.

L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza post-istruttoria non deve essere necessariamente notificata al convenuto contumace, non potendosi equiparare ad una domanda nuova.



L'ordinanza presuppone che sia «esaurita l'istruzione», cioè che non residuino attività istruttorie da compiere ed il giudice abbia tutti gli elementi per decidere compiutamente il merito della controversia.

La pronuncia dell'ordinanza implica la duplice condizione dell'esaurimento dell'istruttoria e del conseguimento della piena prova in ordine alla fondatezza della domanda. Secondo un certo filone giurisprudenziale, la pronuncia dell'ordinanza sarebbe ammissibile solo quando possa fondarsi su prove "evidenti e incontestabili".

In senso contrario, tuttavia, si è espressa la S.C., precisando che il g.i., quando pronuncia ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater, decide con cognizione piena senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare.

Si ha esaurimento dell'istruzione, in primo luogo: a) quando le richieste istruttorie avanzate sono state completamente espletate; b) quando il giudice istruttore ritiene non sia necessario espletare ulteriori attività istruttorie richiestegli; c) quando non si siano avute affatto richieste istruttorie.

Ricorre il presupposto dell'esaurimento dell'istruttoria anche quando il giudice istruttore, provvedendo ai sensi dell'art. 187, e. 1, ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, ad esempio in ipotesi di controversia esclusivamente fondata su questione di puro diritto ovvero di controversia meramente documentale, fondata cioè esclusivamente su prove precostituite.

L'ordinanza presuppone che sia «esaurita l'istruzione», cioè che non residuino attività istruttorie da compiere ed il giudice abbia tutti gli elementi per decidere compiutamente il merito della controversia.

La pronuncia dell'ordinanza implica la duplice condizione dell'esaurimento dell'istruttoria e del conseguimento della piena prova in ordine alla fondatezza della domanda. Secondo un certo filone giurisprudenziale, la pronuncia dell'ordinanza sarebbe ammissibile solo quando possa fondarsi su prove "evidenti e incontestabili".

In senso contrario, tuttavia, si è espressa la S.C., precisando che il g.i., quando pronuncia ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater, decide con cognizione piena senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare.

Si ha esaurimento dell'istruzione, in primo luogo: a) quando le richieste istruttorie avanzate sono state completamente espletate; b) quando il giudice istruttore ritiene non sia necessario espletare ulteriori attività istruttorie richiestegli; c) quando non si siano avute affatto richieste istruttorie.

Ricorre il presupposto dell'esaurimento dell'istruttoria anche quando il giudice istruttore, provvedendo ai sensi dell'art. 187, e. 1, ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, ad esempio in ipotesi di controversia esclusivamente fondata su questione di puro diritto ovvero di controversia meramente documentale, fondata cioè esclusivamente su prove precostituite.

L'espressione «esaurita l'istruzione» viene variamente interpretata: da un lato sottolineandosi che essa non va intesa in senso assoluto, con riferimento al momento in cui possa dirsi del tutto esaurita la fase istruttoria, ma in senso relativo, con riferimento cioè al momento in cui non è più possibile formulare istanze istruttorie in relazione a quanto dedotto e ammesso.

L'art. 186 quater, introdotto con il d.l. 21.6.95 n. 121, confermato dall'art. 6 della legge di conversione 20.12.95 n. 353, prevede una terza specie di provvedimento anticipatorio di condanna, accanto a quelli disciplinati dagli artt. 186 bis e ter.

Anche l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione si inserisce in quella linea evolutiva del sistema processuale che tende a generalizzare forme di attuazione provvisoria del diritto come risposta alle patologiche lentezze della giustizia civile.

Tuttavia, il provvedimento disegnato dall'art. 186 quater si distingue nettamente dai due precedenti, in quanto si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena e non già sommaria, nel quale l'anticipazione si ha solamente rispetto allo svolgimento della fase decisoria. L'ordinanza esecutiva di condanna è infatti pronunciabile, su istanza di parte, dal giudice istruttore solo dopo la conclusione, nei modi ordinari,

dell'istruzione: si tratta perciò di una decisione anticipata, e naturalmente esecutiva e provvisoria, resa possibile dal risultato dell'istruzione, se e nei limiti in cui questi risultato abbia determinato il convincimento del giudice istruttore, nei limiti cioè «per cui ritenga già raggiunta la prova».

Si è parlato in proposito di provvedimento anticipatorio a cognizione piena, ma a decisione semplificata, perché non necessitante dello svolgimento della fase decisoria, e bisognoso unicamente di una motivazione succinta, ai sensi dell'art. 134, e non solo concisa, come prevede l'art. 132 per i provvedimenti che abbiano forma di sentenza.

L'ordinanza di cui trattiamo viene definita «provvedimento a cognizione piena, ma a decisione sommaria», perché la decisione è presa dopo l'esaurimento di una istruzione svoltasi nei modi ordinari ma il provvedimento non esonera il giudice dall'emettere la sentenza, non esaurendo quindi il suo potere di decisione sull'oggetto dell'ordinanza «come «condanna ante sententiam, ma post iudicium».


L'ordinanza post-istruttoria ha efficacia di titolo esecutivo [ma nel silenzio della legge non consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale; cfr. così anche C Cost. 25.7.00 n. 357 (ord.), che non ha ritenuto costituzionalmente illegittima la diversità di disciplina rispetto all'ordinanza ingiunzione dell'art. 186 ter], ed è revocabile, in caso di prosecuzione del giudizio, solo con la (eventuale) sentenza che definisce il processo.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento essenzialmente di interinale anticipazione, al momento della pronuncia non dotato ancora di alcuna efficacia di accertamento in senso proprio.

Tuttavia, l'ordinanza ex art. 186 quater è concepita dal legislatore come potenzialmente sostitutiva della sentenza definitiva, tanto che deve contenere anche la pronuncia sulle spese dell'intero giudizio.

Infatti, dopo la pronuncia del provvedimento anticipatorio, il processo prosegue verso la sentenza, che è in ogni caso sostitutiva dell'ordinanza ma la parte condannata potrà rinunciare alla sentenza [per effetto dell'art. 2, e. 1, lett. m), l. 28.12.05 n. 263, in vigore dall'1.3.06 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v. art. 2, e. 4, della suddetta legge, come modificato dall'art. 39 quater, l.23.2.06 n. 51), l'u.c. dell'art. 186 quater prevede ora la conversione automatica dell'ordinanza in sentenza impugnabile, salva contraria manifestazione di volontà della parte intimata. Nel nuovo contesto, pertanto, il processo prosegue verso la sentenza solo se la parte intimata lo richieda espressamente con le formalità previste.

Se il processo si estingue, o se la parte «intimata» rinuncia alla pronuncia della sentenza, l'ordinanza si consolida ed acquista efficacia di sentenza impugnabile «sull'oggetto dell'istanza», chiudendo il processo e consentendo alla parte soccombente di ottenere, attraverso l'inibitoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione.



In particolare, con la rinuncia alla pronuncia della sentenza, la legge prevede una peculiare ipotesi di estinzione del processo, consentendo in sostanza una conversione dell'ordinanza, a domanda del condannato, in sentenza definitiva «provvedimento anticipatorio con funzione esecutiva, che aspira a diventare definitivo».

Il profilo funzionale dell'istituto risulta quindi essere duplice, assommando all'anticipazione della tutela esecutiva la peculiare attitudine del provvedimento a definire il grado di giudizio, tenendo luogo della sentenza impugnabile.

La funzione acceleratoria perseguita dall'art. 186 quater si realizza nella possibilità di far gravare i tempi lunghi necessari per la pronuncia della sentenza, e soprattutto per la redazione della sua motivazione, sul debitore, consentendo la tutela anticipata del credito che, al termine dell'istruttoria, risulti pienamente provato [Luiso (43), 65], in virtù di un'anticipazione prognostica dell'esito della decisione cui però non consegue in capo al g.i. alcuna incompatibilità rispetto alla (partecipazione alla) pronuncia della sentenza, né alcun obbligo di astensione ai sensi degli artt. 51 ss.


L'ordinanza di condanna consente alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata, già prima della pronuncia della sentenza, senza che il debitore possa in alcun modo contrastare l'azione esecutiva. Al debitore condannato resta la scelta tra attendere la sentenza, che potrebbe rovesciare la decisione del giudice istruttore, restando nel frattempo esposto all'azione esecutiva del creditore che ha ottenuto l'ordinanza, oppure rinunciare alla pronuncia della sentenza, e quindi anche ad una più compiuta

motivazione della decisione, innescando così la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile, al fine di proporre appello e chiedere la sospensione dell'esecuzione. Si è parlato, a proposito del meccanismo predisposto dal legislatore, di «una proposta di decisione, lanciata alle parti dal giudice istruttore, dopo la chiusura dell'istruzione; se le parti l'accettano, la proposta si consolida e diventa decisione definitiva».

La norma si propone, dunque, di offrire una soluzione a quello che è stato definito il problema del «collo di bottiglia» rappresentato dalla pronuncia della sentenza, evitando le lunghe more invalse per la rimessione della causa in decisione.

Si tratta di un'esigenza particolarmente forte per i processi soggetti al «vecchio rito», i quali devono scontare la lunga attesa della udienza di discussione della causa, fissata sovente a distanza di anni dalla precisazione delle conclusioni, cioè dalla definitiva chiusura dell'istruttoria; ma anche per i processi «nuovi», ai quali è integralmente applicabile il nuovo rito disegnato dalla l. n. 353/90, si avverte l'esigenza di accelerare l'iter, tagliando i tempi necessari per la stesura della motivazione della sentenza. L'anticipazione della tutela è resa possibile, infatti, dalla semplificazione delle forme decisorie, mediante un meccanismo potenzialmente conclusivo del primo grado di giudizio.

Oltre alla previa proposizione di una domanda di condanna, presupposti per la pronuncia dell'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater sono: che la parte che



ha proposto domanda di condanna ne faccia istanza [con ciò stesso escludendo che possa essere emanata a seguito di un'iniziativa ufficiosa] e che sia stata già esaurita l'istruzione.

La domanda di condanna potrà provenire, oltre che dall'attore, dal convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale o da un terzo intervenuto.

L'istanza di parte può provenire dal procuratore, senza bisogno di procura ad hoc, la forma deve ritenersi libera ai sensi dell'art. 121, perciò l'istanza potrà essere formulata tanto fuori udienza con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alla controparte, quanto in udienza con dichiarazione resa a verbale.

L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza post-istruttoria non deve essere necessariamente notificata al convenuto contumace, non potendosi equiparare ad una domanda nuova.

L'ordinanza presuppone che sia «esaurita l'istruzione», cioè che non residuino attività istruttorie da compiere ed il giudice abbia tutti gli elementi per decidere compiutamente il merito della controversia.

La pronuncia dell'ordinanza implica la duplice condizione dell'esaurimento dell'istruttoria e del conseguimento della piena prova in ordine alla fondatezza della domanda. Secondo un certo filone giurisprudenziale, la pronuncia dell'ordinanza sarebbe ammissibile solo quando possa fondarsi su prove "evidenti e incontestabili".



In senso contrario, tuttavia, si è espressa la S.C., precisando che il g.i., quando pronuncia ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater, decide con cognizione piena senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare.

Si ha esaurimento dell'istruzione, in primo luogo: a) quando le richieste istruttorie avanzate sono state completamente espletate; b) quando il giudice istruttore ritiene non sia necessario espletare ulteriori attività istruttorie richiestegli; c) quando non si siano avute affatto richieste istruttorie.

Ricorre il presupposto dell'esaurimento dell'istruttoria anche quando il giudice istruttore, provvedendo ai sensi dell'art. 187, e. 1, ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, ad esempio in ipotesi di controversia esclusivamente fondata su questione di puro diritto ovvero di controversia meramente documentale, fondata cioè esclusivamente su prove precostituite.

L'espressione «esaurita l'istruzione» viene variamente interpretata: da un lato sottolineandosi che essa non va intesa in senso assoluto, con riferimento al momento in cui possa dirsi del tutto esaurita la fase istruttoria, ma in senso relativo, con riferimento cioè al momento in cui non è più possibile formulare istanze istruttorie in relazione a quanto dedotto e ammesso.

E' evidente che il presupposto dell'istanza dell'attore è, conformemente alle previsioni di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ., che il Giudice ritenga superflua o, comunque, esaurita l'istruttoria.

Il consulente tecnico d'ufficio, come da relazione depositata agli atti, a seguito di accurata analisi ha riconosciuto che gli onorari spettanti al Raggruppamento Area Progetti relativi alla progettazione preliminare e definitiva per la Realizzazione del Sistema Organizzativo e Tecnologico denominato "Rete Integrata delle Biblioteche digitali nella Regione Campania (Delibera di G.R. della Campania n. 1086 del 09.03.2001) fossero pari ad € 401.956,45.

Tale risultato è stato poi utilizzato per la definizione dell'importo da assegnare al Raggruppamento Area Progetti per quanto concerne il premio relativo di cui al punto 12 del Bando di Concorso, il quale è da quantificare percentualmente rispetto proprio all'importo finale valutato in Euro 401.956,45.

Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al primo dei quesiti formulati, ha ritenuto di dover stimare i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n. 1086 del 09.03.2001 della G.R. della Campania in € 237.319,67.

Quanto alla domanda di quantificazione dell'importo dovuto al Raggruppamento Area Progetti ex art. 122 DPR 554/99, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato quanto dovuto per il non proseguimento dell'opera di progettazione esecutiva, nel 10% della differenza tra le competenze relative all'intera progettazione esecutiva dell'opera in questione e le competenze relative alla parte di progettazione esecutiva effettivamente eseguita dal Raggruppamento Area Progetti, pertanto pari ad € 23.162,58.



Quanto al diritto della parte attrice a conseguire il premio di prima classificata al concorso di progettazione, il consulente tecnico d'ufficio, attesa la decisione del Tar Campania Napoli di annullamento dell'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Area Progetti, ha ritenuto non doversi più riconoscere all'attore il premio riservato al primo classificato, ma poiché l'intervenuto annullamento della aggiudicazione non ha comportato la caducazione del rapporto contrattuale in essere tra il Raggruppamento e la Regione, ha definito l'entità del premio spettante al Raggruppamento Area Progetti in ragione del 30% di 401.956,45, ovvero un premio medio tra quello previsto per il primo e quello previsto per il secondo classificato, pari, pertanto, ad € 120.586,93 da cui detrae l'importo di Euro 29.739,33 già corrisposto dalla Regione Campania mediante bonifico bancario del 29 aprile 2004 (per un totale di Euro 36.400,94 comprensivi di CNPAIA e di IVA) e incassato dal Raggruppamento a titolo di "acconto", per ottenere quale residuo da corrispondere al Raggruppamento l'importo di € 90.847,60.

Quanto al maggior danno, il consulente tecnico d'ufficio non ritiene di potere e doversi esprimere in tal senso, tuttavia, fa rilevare al Giudice che laddove voglia riconoscere tale indennizzo, esso andrà rapportato percentualmente all'entità degli onorari relativi alla parte di progettazione non eseguita, oltre a quanto già previsto e calcolato nella misura del 10 % ex art. 122, DPR 554/99.

In sintesi, riconoscendo fondate le domande di parte attrice, il consulente tecnico d'ufficio ritiene spettante al Raggruppamento Area Progetti la somma di € 500.185,84,



avendo calcolato interessi e rivalutazione a partire dal 15/08/2003, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla consegna del cd rom contenente gli elaborati della progettazione esecutiva redatti fino alla data di sospensione.

Si precisa che il consulente tecnico d'ufficio ha considerato quale data finale per il calcolo degli interessi e della rivalutazione il 31.05.2012, poiché al momento di redazione della relazione di consulenza i dati di applicazione della rivalutazione monetaria erano disponibili solo a tale data.

Alla luce di tutta la documentazione in atti, riscontrata dalla consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accoglie l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, a pagare a DOMENICO RACCA, in proprio e quale mandatario speciale - CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E PROFESSIONISTI - e composta dalle seguenti imprese e professionisti: AREA PROGETTI, SOCIETÀ SEMPLICE DI GAZZERA ARCH. GIORGIO E RACCA ARCH. DOMENICO, COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - URBANISTICA S.C.R.L., STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGEGNERI FERRO E CERIONI, ING. GIUSEPPE RUSCICA, ARCH. DANIELA SOAVE, i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n. 1086 del 9.3.2001 della Giunta Regionale della Campania, in misura non inferiore a € 237.319,67, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II



comma, cod. civ., l'importo dovuto ai sensi dell'art. 122. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 corrispondente al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite oggetto del predetto Bando, importo da liquidarsi in misura non inferiore a € 23.162,58, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ. ed accerta il diritto dell'attore in proprio e nella documentata qualità, a conseguire il premio determinato in ragione del 30% dell'importo della parcella relativa alla progettazione preliminare e definitiva, ovvero il 30% di € 401.956,45, pari ad € 120.586,93, al quale va sottratto l'importo già corrisposto dalla Regione Campania nell'aprile 2004 (€ 29.739,33), ottenendo quindi il residuo dovuto di € 90.847,60 oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - X Sezione - accoglie l'istanza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e, per l'effetto, condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, a pagare a DOMENICO RACCA, in proprio e quale mandatario speciale - CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E PROFESSIONISTI - e composta dalle seguenti imprese e professionisti: AREA PROGETTI, SOCIETÀ SEMPLICE DI GAZZERA ARCH. GIORGIO E RACCA ARCH. DOMENICO, COOPERATIVA ARCHITETTI E



INGEGNERI - URBANISTICA S.C.R.L., STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGEGNERI FERRO E CERIONI, ING. GIUSEPPE RUSCICA, ARCH. DANIELA SOAVE, i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n. 1086 del 9.3.2001 della Giunta Regionale della Campania, in misura non inferiore a € 237.319,67, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ., l'importo dovuto ai sensi dell'art. 122. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 corrispondente al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite oggetto del predetto Bando, importo da liquidarsi in misura non inferiore a € 23.162,58, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ. ed accerta il diritto dell'attore in proprio e nella documentata qualità, a conseguire il premio determinato in ragione del 30% dell'importo della parcella relativa alla progettazione preliminare e definitiva, ovvero il 30% di € 401.956,45, pari ad € 120.586,93, al quale va sottratto l'importo già corrisposto dalla Regione Campania nell'aprile 2004 (€ 29.739,33), ottenendo quindi il residuo dovuto di € 90.847,60 oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ.


condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di DOMENICO RACCA, in proprio e quale mandatario



speciale - CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESE E PROFESSIONISTI - e composta dalle seguenti imprese e
professionisti: *AREA PROGETTI, SOCIETÀ SEMPLICE DI GAZZERA ARCH.
GIORGIO E RACCA ARCH. DOMENICO, COOPERATIVA ARCHITETTI E
INGEGNERI - URBANISTICA S.C.R.L., STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
INGEGNERI FERRO E CERIONI, ING. GIUSEPPE RUSCICA, ARCH. DANIELA
SOAVE*, delle spese processuali, che liquida in complessivi €30.000,00, di cui €
12.000,00 per spese, ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio e € 18.000,00 per
onorari, oltre ad Iva e Cpa

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, 27 maggio 2013



II GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Corrado d'Ambrosio

Sentenza N. ORD, RG43451 / 08

Il cancelliere
Aldo Di Mauro



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di ²³ ~~28~~ fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. TOZZI.

Il cancelliere
Aldo Di Mauro

Napoli li, 06/06/2013

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data

~~08 GIU. 2013~~

Napoli li, 06/06/2013



Il cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 35,40
per n. 2 copie

Richiesta N. 6942 del 30 / 05 / 2013

STUDIO
Avv. LUCA TOZZI
Via Toledo, 323 - 80138 NAPOLI
Tel. 081/42874 - 49124

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Luca Tozzi, con studio in Napoli alla via Toledo, n. 323, in qualità di procuratore dell'Arch. Domenico Racca (in proprio e quale mandatario speciale – Capogruppo dell'associazione temporanea d'impresa e professionisti) congiuntamente all'Avv. Vittorio Sanguigno, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con atto del 14.12.07, ho notificato la presente Ordinanza n. 3441/2013, ai sensi dell'art. 3 L. 53/94 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'ufficio postale Poste Impresa di Napoli - Via Monteoliveto a:

- **Regione Campania** in persona del legale rappresentante p.t. il Presidente domiciliato per la carica *ope legis* presso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 - 80132;

Avv. Luca Tozzi



STUDIO
AVV. LUCA TOZZI
Via Toledo, 321 - 80138 NAPOLI
Telef. 081 427071 - 427024

~~081 404841~~

081 401828

Q

NEROLA

16/1/14

Pagina 1 di 2

Pelosi Eugenio

PELOSI

CM

Da: Studio Legale Tozzi [info@studiotozzi.it]

Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014 18:41

A: EUGENIO PELOSI

Oggetto: Prospetto pagamento Ing. Domenico Racca - ATI Area Progetti c/ Regione Campania N.R.G. 43451/2008 - Pagamento somme precettate

Come da intese telefoniche intercorse e come da sue indicazioni relative alla possibilità di effettuare il pagamento mediante delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, le invio di seguito il prospetto di pagamento relativo alla somma riconosciuta con ordinanza ex art. 186 quater n. cron. 3441/2013 del 28.05.2013 resa dal Tribunale di Napoli sez. X^A dal G.I. dott. Corrado d'Ambrosio nella causa recante N.R.G. 43451/2008:

1a - Somma liquidata in ordinanza di cui al precedente punto a.	€ 237.319,67
2a - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 63.897,33
3a - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 58.049,79
4a - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità 5.12.2013	€ 6.034,48
5a - C.N.P.A.I.A. 4% su (1a+3a+4a)	€ 301.403,94
6a - I.V.A. 22% su (1a+3a+4a+5a)	€ 313.460,10
a - Totale	€ 446.318,65

1b - Somma liquidata in ordinanza di cui al precedente punto b.	€ 23.162,58
2b - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 6.236,29
3b - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 5.665,58
4b - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità 5.12.2013	€ 588,97
5b - C.N.P.A.I.A. 4% su (1b+3b+4b)	€ 29.417,13
6b - I.V.A. 22% su (1b+3b+4b+5b)	€ 30.593,82
b - Totale	€ 43.560,75

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0033357 16/01/2014 15,15

REDAZIONE STUDIO LEGALE TOZZI

Rep. : 541008 UOD Diffusione della società d...

Classifica : 6. Fascicolo : 111 del 2014



16/01/2014

1c - Somma liquidata in ordinanza di cui al precedente punto c.	€ 90.847,60
2c - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 24.460,24
3c - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 22.221,77
4c - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità 5.12.2013	€ 2.310,04
5c - C.N.P.A.I.A. 4% su (1c+3c+4c)	€ 115.379,41
6c - I.V.A. 22% su (1c+3c+4c+5c)	€ 119.994,59
c - Totale	€170.853,64
d - spese liquidate comprendenti spese CTU	€12.000,00
1e - onorari liquidati al netto delle spese CTU	€18.000,00
2e - C.P.A. 4% su 1e	€ 18.000,00
3e - I.V.A. 22% su (1e+2e)	€ 18.720,00
e - Totale	€ 22.838,40
Competenze successive (D.M. 140/12 Val. oltre ad € 500.000,00)	
1f - Atto di precetto (Val. oltre ad € 500.000,00)	€ 600,00
2f - C.P.A 4% su 1f	€ 600,00
3f - IVA 22% su (1f+2f)	€ 624,00
Totale	€ 761,28
Totale a pagarsi : (a+b+c+d+e+f) =	€ 696.332,72

Sicuro di sollecito e positivo riscontro invio distinti saluti
Avv. Luca Tozzi